REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Applicazione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune di Capannori, dispone l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, commi 142-144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'esercizio 2007) e dall'art. 1 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Determinazione della aliquota

1. La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale, di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, viene fissata, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 5 del D.L. 138/2011, nel rispetto del principio di progressività e utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale (DPR 917/1986 e s.m.i.) ai fini IRPEF, a decorrere dall'anno 2013 come segue:

Reddito annuo complessivo imponibile	Aliquota compartecipazione addizionale IRPEF
Da € 0,00 a € 15.000,00	0,76 per cento
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,77 per cento
Da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,78 per cento
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,79 per cento
Oltre € 75.000,00	0,80 per cento

2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00). L'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia superiore a € 14.500,00.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5 – Decorrenza

1. Il presente regolamento decorre dal 01/01/2013.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.